



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0005661**
del 07/05/2019 ore 09:14:53
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 07 MAG. 2019

**Spett. le
Collegio II
del Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Isernia
Corso Risorgimento, n. 6
86170 Isernia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 54/2019 – Prescrizione procedimento disciplinare

Con riferimento al Vostro quesito del 15 marzo 2019 (prot. CNDCEC n. 3622 del 18.03.2019) [ove si rappresenta che, a seguito dell'apertura di un procedimento disciplinare a carico di un iscritto per inadempimento FPC per il triennio 2011-2013, il professionista ha eccepito la prescrizione dell'azione disciplinare ex art. 20, comma 1, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale], con il quale si chiede come debba intendersi l'evento dal quale decorrono i termini prescrittivi atteso che, in data 10 ottobre 2018, è stata inviata comunicazione all'iscritto relativamente all'avvio della fase prodromica dell'azione disciplinare, aperta in data 30.01.2019 e comunicata al professionista in data 04.02.2019, si osserva quanto segue.

L'art. 56 del D. Lgs. n. 139/05 e l'art. 20 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale (di seguito: Regolamento) dispongono che "L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare".

Nella fattispecie in esame, per evento deve intendersi la data entro la quale ha termine il triennio 2011-2013, durante il quale deve svolgersi l'adempimento dell'obbligo formativo, ovvero il 31 dicembre dell'anno 2013¹. Da tale data decorrono i termini per l'esercizio dell'azione disciplinare territoriale, la quale deve essere avviata entro cinque anni (nel caso *de quo*, entro il 31 dicembre 2018).

Poiché l'evento interruttivo della prescrizione ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare è determinato dalla notifica all'incolpato della delibera di apertura del procedimento², la quale è stata assunta in data 30.01.2019 e notificata in data 04.02.2019, si rappresenta che l'azione disciplinare deve intendersi prescritta, atteso che la fase propedeutica all'apertura del procedimento disciplinare non determina la pendenza del medesimo né, tantomeno, la interruzione del termine prescrizionale quinquennale.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

¹ L'art. 20, comma 2, del Regolamento prescrive che "Il termine non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione".

² L'art. 20, comma 4, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale stabilisce che "La notifica dell'avvenuta apertura del procedimento disciplinare interrompe il decorso della prescrizione di cui al precedente comma 1 e determina la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale quinquennale".